

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 05 dd. 22.03.2018

Oggetto: approvazione schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per conto del Comune di Sarnonico e il Comune di Amblar-Don per attivazione programma "Intervento 19 abbellimento urbano e rurale" – anno 2018

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Ricordato che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione, comprendendo anche la materia oggetto della presente deliberazione;

considerato che per il 2018 le Amministrazioni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per conto del Comune di Sarnonico con il Comune di Amblar-Don intendono organizzare un progetto sovracomunale denominato "Intervento 19 abbellimento urbano e rurale" con una squadra di operai che sarà occupata per complessivi sei mesi e mezzo, quattro giorni settimanali per l'esecuzione degli interventi di pertinenza del Comune di Sarnonico e un giorno settimanale per l'esecuzione degli interventi di pertinenza del Comune di Amblar-Don;

rilevato che l'intervento verrà realizzato in forma congiunta fra le Amministrazioni in argomento previa stipula di apposita convenzione, demandando all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia le funzioni di capofila, e quindi titolato ad intrattenere i rapporti di natura finanziaria con l'Agenzia del Lavoro ed inoltre con apposita cooperativa sociale di tipo B a cui affidare la gestione del progetto stesso, previa stipula di apposita convenzione;

rilevato che tale progetto ha lo scopo di creare occasioni di lavoro favorendo il recupero e l'integrazione sociale di soggetti in difficoltà occupazionale, prevede interventi di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione;

visto lo schema di convenzione per la gestione associata del progetto "Intervento 19 abbellimento urbano e rurale" – anno 2018 -, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con cui viene individuato quale ente capofila l'Unione dei Comuni, con delega a richiedere il finanziamento unico all'Agenzia del Lavoro della PAT, a curare i rapporti ed adempimenti con l'Agenzia stessa e quindi ripartire i costi a carico delle amministrazioni aderenti e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.;

con voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Amblar –Don e l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per conto del Comune di Sarnonico , per l'organizzazione in forma congiunta del progetto “Intervento 19 abbellimento urbano e rurale” – anno 2018 con attribuzione delle funzioni di capofila all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, composto da n. 6 articoli secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della suddetta convenzione ed all'adozione di ogni atto utile al buon fine della pratica;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.